

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

FISCALE

02

IMPOSTE DIRETTE - IRES - Deducibilità degli interessi passivi

03

IMPOSTE INDIRETTE - Registro

AGEVOLAZIONI

04

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CORONAVIRUS

LAVORO

06

LAVORO SUBORDINATO - Apprendistato

07

PREVIDENZA - Contributi IVS artigiani e commercianti

09

Leggi In evidenza

10

Scadenze

Notizie

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Deducibilità degli interessi passivi - Giudizio di inerenza - Esclusione (Cass. 1.6.2022 n. 17875) - Proli critici

Con l'ordinanza 1.6.2022 n. 17875, la Corte di Cassazione offre lo spunto per tornare ad affrontare la questione della necessità, o meno, che gli interessi passivi siano inerenti ai fini della loro deducibilità dal reddito d'impresa.

Soggetti IRPEF

Per gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali, il problema non si pone, atteso che, ai fini della deducibilità degli oneri in esame, il requisito dell'inerenza è espressamente richiesto dall'[art. 61](#) co. 1 del TUIR, a norma del quale, gli *"interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi"*.

Come osservato in dottrina (Lupi R. "Limiti alla deduzione degli interessi e concetto generale di inerenza", *Corriere Tributario*, 10, 2008, p. 771 ss.), tale previsione, pur se confermativa di un principio generale, si giustifica per via della possibilità che, per tali soggetti, sussistano maggiori prelievi personali di imprenditore o soci rispetto a quello dei soggetti IRES.

Soggetti IRES

In capo ai soggetti IRES, la circostanza che anche tali oneri debbano risultare inerenti per consentirne la deducibilità (nei limiti e alle condizioni di cui all'[art. 96](#) del TUIR) appare controversa (cfr. Cramarossa M., Messina R. «Il curioso caso degli interessi passivi»: testo del TUIR, dirige l'orchestra la Cassazione, cantano la prassi e la dottrina", *L'Accertamento*, Eutekne, 2, 2021, p. 9 ss.).

Secondo una prima impostazione, la locuzione *"diversi dagli interessi passivi"*, contenuta nell'[art. 109](#) co. 5 del TUIR, indurrebbe a propendere per l'irrelevanza di tale requisito. In tal senso, si sono espresse sia la Corte di Cassazione (tra le ultime, Cass. 8.3.2019 n. [6836](#) e 20.7.2018 n. [19430](#)), sia l'Amministrazione finanziaria, con riferimento al previgente [art. 75](#) co. 5 del medesimo TUIR, che sul punto ricalca l'attuale formulazione dell'[art. 109](#) co. 5.

L'ordinanza in commento sposa tale impostazione, osservando, tra l'altro, che gli interessi passivi sono oneri generati dalla funzione finanziaria che afferiscono all'impresa nel suo essere e progredire e, dunque, non dovrebbero essere specificamente riferiti ad una particolare gestione aziendale o ritenuti accessori ad un particolare costo. In senso conforme, la ris. Agenzia delle Entrate 9.11.2001 n. [178](#) ha precisato che gli interessi passivi sono costi la cui deducibilità è soggetta alle disposizioni dell'attuale [art. 96](#) del TUIR indipendentemente dal loro "collegamento" ad attività produttive di ricavi o proventi imponibili.

Tale orientamento sembra basarsi sul filone interpretativo che individua nell'[art. 109](#) co. 5 del TUIR il fondamento normativo del principio di inerenza (cfr. Sanna S. "Interessi passivi al test dell'inerenza", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](#), 11.10.2014). In effetti, proprio l'ordinanza in esame afferma che *"da tale norma, sicuramente di portata generale per la determinazione del reddito d'impresa, emerge chiara la volontà legislativa di riconoscere un trattamento differenziato per gli interessi passivi rispetto ai vari componenti negativi del reddito d'impresa, nel senso che il diritto alla deducibilità degli interessi è riconosciuto sempre, senza alcun giudizio sulla inerenza"*.

Valorizzando, invece, la posizione secondo cui l'inerenza è un principio immanente nella determinazione del reddito d'impresa, in dottrina (si vedano, tra gli altri, Dodero A., Ferranti G., Izzo B., Miele L. "Imposta sul reddito delle società", IPSOA, 2008, p. 321) è stato affermato che, a seguito delle modifiche apportate all'[art. 61](#) del TUIR dall'[art. 1](#) co. 33 lett. b) della L. 244/2007, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 (2008, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), devono essere sottoposti al giudizio di inerenza gli interessi passivi conseguiti sia dai soggetti IRPEF sia dai soggetti IRES. Tale interpretazione sembra avvalorata dalla circ. Agenzia delle Entrate 14.4.2009 n. [16](#) (§ 1), in merito alla deduzione dell'IRAP dall'IRPEF/IRES, e dalla circ. Agenzia delle Entrate 30.3.2016 n. [6](#) (§ 2.1), in merito al trattamento fiscale delle operazioni di acquisizione con indebitamento (c.d. *"leveraged buy out"*).

Appare, infatti, difficilmente sostenibile la deducibilità di interessi relativi a finanziamenti non finalizzati allo svolgimento di attività inerenti all'impresa ma connessi a esigenze personali o familiari dell'imprenditore, dei collaboratori dell'impresa familiare, dei soci e così via (in senso conforme, si vedano anche C.T. Reg. Firenze [19.3.2003](#) n. 8/1/03 e Cass. 29.3.2006 n. [7292](#)).

Pertanto, in dottrina (Ferranti F. "Principio di inerenza: serve maggiore certezza", *Corriere Tributario*, 2, 2020, p. 107 ss.) si è osservato che la Suprema Corte, dopo aver riconosciuto che il fondamento normativo dell'inerenza non è l'[art. 109](#) co. 5 del TUIR, dovrebbe sposare tale posizione interpretativa, stabilendo che gli interessi passivi possono essere dedotti solo se inerenti.

art. 109 co. 5 DPR 22.12.1986 n. 917

Cass. 1.6.2022 n. 17875

Scheda n. 1341.01 in Agg. 11/2021 - "**Principio di inerenza**" - Cotto - Fornero

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "**Interessi passivi - Reddito d'impresa**" - Sanna S.

IMPOSTE INDIRETTE

Registro - Atto di messa in comunione di particelle di terreni edificabili senza conguagli - Natura redistributiva - Assenza di effetti traslativi (Risposta interpello Agenzia delle Entrate 8.6.2022 n. 326)

Con la risposta ad interpello 8.6.2022 n. [326](#), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'atto con cui i titolari di alcune particelle di terreni edificabili (co-lottizzanti) procedono alla loro "messa in comunione", senza prevedere conguagli:

- non integra il presupposto impositivo IVA, avendo mera natura redistributiva;
- sconta l'imposta di registro in misura fissa e va esente dalle imposte ipotecaria e catastale, per effetto delle agevolazioni previste dall'[art. 20](#) della L. 10/77, purché l'atto sia funzionalmente connesso alla Convenzione con il Comune;
- non realizzando effetti traslativi, non comporta il sorgere di plusvalenze rilevanti ai sensi degli [artt. 67](#) e [68](#) del TUIR.

Caso di specie

Alcuni soggetti ("co-lottizzanti"), titolari in proprietà esclusiva di alcuni terreni edificabili, intendono procedere alla formazione di un unico grande lotto, mettendo in comunione i terreni, in modo da neutralizzare le sperequazioni tra di essi esistenti, dovute in gran parte alla riduzione dell'area di sedime edificabile, subito da alcuni dei co-lottizzanti per effetto di una variante al Piano regolatore generale. I citati soggetti sono, inoltre, uniti in un Consorzio, che, in qualità di soggetto giuridico di creazione comune, dotato di rappresentanza, avrà il compito di procedere alla vendita dell'intera area unitariamente, per conto di tutti gli attuali co-lottizzanti, dopo l'attuazione della Convenzione con il Comune che ha previsto il "Piano attuativo unitario" da realizzare nella zona.

Trattamento impositivo dell'atto di messa in comunione

L'istante si rivolge all'Agenzia delle Entrate per conoscere il corretto trattamento impositivo diretto e indiretto dell'atto di "messa in comunione" dei terreni, rilevando come, trattandosi di un contratto atipico (diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela ex [art. 1322](#) c.c.), tale atto non risulti immediatamente assimilabile a un atto di trasferimento immobiliare o di cessione.

In particolare, per quanto concerne l'imposizione indiretta, l'istante chiede se possano trovare applicazione le agevolazioni previste dall'[art. 20](#) della L. 10/77 (che consentono di applicare l'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dall'imposta ipotecaria a particolari atti di "trasformazione del territorio").

Assenza di conguagli

Viene evidenziato che l'operazione di "messa in comunione" sopra descritta non prevede pagamento di conguagli in denaro e determina sul piano giuridico solamente "il passaggio da una pluralità di proprietà individuali alla comproprietà pro-indiviso dell'intera area edificabile". In breve, a seguito dell'operazione, gli attuali proprietari dei lotti acquisiranno "una quota di proprietà indivisa corrispondente al valore attuale della loro proprietà individuale, adeguato e attualizzato, per controbilanciare la riduzione dell'area di sedime edificabile subito da alcuni soltanto dei co-lottizzanti".

IVA

In primo luogo, l'Agenzia delle Entrate si sofferma sull'applicabilità dell'IVA e conclude che l'operazione risulti estranea al campo di applicazione del tributo, in quanto, similmente al caso esaminato nella ris. 11.1.2019 n. 1, configura un'operazione avente "natura meramente redistributiva e ripartitoria di un'area edificabile senza la previsione di conguagli in denaro".

Pertanto, in applicazione del principio di alternatività IVA registro, l'atto risulta soggetto a imposta di registro.

Imposta di registro ed imposte ipotecaria e catastale

L'atto in questione, secondo l'Agenzia delle Entrate, può godere delle agevolazioni previste per gli atti di trasformazione del territorio dall'[art. 20](#) della L. 10/77 e dall'[art. 32](#) co. 2 del DPR 601/73, a condizione che venga effettivamente stipulata la Convenzione tra il Comune e i co-lottizzanti. Pertanto, l'atto risulta soggetto ad imposta di registro fissa ed esente dalle imposte ipotecaria e catastale.

Nel giungere a tale conclusione, l'Amministrazione finanziaria ricorda che gli artt. [20](#) della L. 10/77 e [32](#) co. 2 del DPR 601/73 prevedono l'applicabilità di un trattamento tributario agevolato (imposta di registro fissa e esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale):

- non solo ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d'obbligo previsti dal comma 1 della medesima norma;
- ma anche agli atti "preordinati" alla "trasformazione del territorio" recepiti in accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici;
- nonché agli atti "attuativi", posti in essere in esecuzione delle suddette convenzioni e/o atti unilaterali d'obbligo, purché esprimano "la capacità di realizzare direttamente e immediatamente la funzione di trasformazione del territorio, così come disciplinata e prevista dall'accordo o dalla Convenzione".

Imposte dirette

L'assenza di conguagli induce l'Amministrazione a ritenere che l'atto costitutivo della comunione non abbia effetti traslativi, né permutativi e, pertanto, non determini il sorgere di plusvalenze rilevanti ai sensi degli [artt. 67](#) e [68](#) del TUIR.

art. 20 L. 28.1.1977 n. 10

art. 32 co. 2 DPR 29.9.1973 n. 601

Risposta interpello Agenzia Entrate 8.6.2022 n. 326

Il Quotidiano del Commercialista del 9.6.2022 - "Atto di messa in comunione di terreni tra co-lottizzanti senza effetti traslativi" - Mauro

Il Sole - 24 Ore del 9.6.2022, p. 32 - "Comunione di aree con imposta di registro fissa e senza ipocatastali" - Busani A.

Agevolazioni

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CORONAVIRUS

Contributi a fondo perduto per il settore del "wedding", dell'intrattenimento e dell'HO.RE.CA - Modalità e termini di presentazione delle domande (provv. Agenzia delle Entrate 8.6.2022 n. 197396)

Con il provv. 8.6.2022 n. [197396](#), l'Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei settori del *wedding*, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'HO.RE.CA (*Hotellerie-Restaurant-Catering*), disciplinato dall'[art. 1-ter](#) co. 1 del DL 25.5.2021 n. 73 convertito e dal [DM 30.12.2021](#).

Requisiti

Possono beneficiare degli aiuti le imprese che soddisfano entrambe le seguenti condizioni (art. 4 co. 1 del DM 30.12.2021):

- nell'anno 2020, hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 30% rispetto al fatturato del 2019 (ai fini della quantificazione del fatturato, rilevano i ricavi di cui all'[art. 85](#) co. 1 lett. a) e b) del TUIR relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2020);

- hanno registrato, nel periodo d'imposta 2020, un peggioramento del risultato economico d'esercizio in misura pari o superiore al 30% rispetto a quello del 2019.

Le imprese, alla data di presentazione dell'istanza, devono tra l'altro:

- risultare regolarmente costituite, iscritte e "attive" nel Registro delle imprese;
- operare nei settori agevolati, svolgendo, quale attività prevalente, come comunicata con modello AA7/AA9 all'Agenzia delle Entrate, una delle attività individuate mediante gli specifici codici ATECO.

In particolare:

- per il settore "wedding", l'attività deve essere riferita ai codici ATECO indicati nella Tabella A dell'Allegato 1 al DM 30.12.2021, a condizione che l'ammontare dei ricavi del periodo d'imposta 2019 dell'impresa richiedente sia generato, in misura almeno pari al 30%, da prodotti o servizi inerenti a matrimoni, feste e cerimonie;
- per il settore "intrattenimento e organizzazione di feste e cerimonie", l'attività deve essere riferita ai codici indicati nella Tabella B dell'Allegato 1 al DM;
- per il settore "HO.RE.CA." i codici rilevanti sono indicati nella Tabella C dell'Allegato 1 al DM.

Presentazione dell'istanza

I soggetti in possesso dei requisiti previsti accedono al contributo a fondo perduto mediante presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle Entrate.

L'istanza va presentata:

- dal 9.6.2022 al 23.6.2022;
- direttamente o tramite intermediari;
- in via telematica, tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- mediante l'apposito modello approvato.

Riconoscimento del contributo

Le risorse finanziarie stanziare complessivamente ammontano a 60 milioni di euro e sono state suddivise tra i diversi settori come di seguito indicato:

- 40 milioni di euro per l'erogazione del "contributo wedding";
- 10 milioni di euro per l'erogazione del "contributo intrattenimento";
- 10 milioni di euro per l'erogazione del "contributo HO.RE.CA."

Successivamente al termine per la presentazione delle istanze, l'assegnazione di risorse finanziarie relativa a ciascun contributo viene ripartita tra i soggetti in possesso dei requisiti e che hanno validamente presentato l'istanza con la seguente modalità:

- il 70% dell'assegnazione finanziaria, in egual misura tra tutti i beneficiari;
- in aggiunta, il 20% dell'assegnazione finanziaria, in egual misura tra tutti i beneficiari che presentano un ammontare dei ricavi 2019 superiore a 100.000,00 euro;
- in aggiunta, il 10% dell'assegnazione finanziaria, in egual misura tra tutti i beneficiari che presentano un ammontare dei ricavi 2019 superiore a 300.000,00 euro.

I contributi per i settori economici "Wedding", intrattenimento e organizzazione di feste e cerimonie, e HO.RE.CA. sono alternativi. Ai soggetti che dichiarano di svolgere attività prevalente individuata da uno dei codici ATECO 2007 elencati nella tabella A dell'allegato 1 al DM, i cui ricavi del 2019 sono stati generati per almeno il 30% da prodotti o servizi inerenti a matrimoni, feste o cerimonie, e che non incorrono nello scarto dell'istanza, spetta il contributo previsto per il settore economico "Wedding".

Il contributo è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al richiedente.

art. 1 ter DL 25.5.2021 n. 73

DM 30.12.2021 Ministero dello Sviluppo economico Provvedimento

Agenzia Entrate 8.6.2022 n. 197396

Il Quotidiano del Commercialista del 9.6.2022 - "Al via da oggi le istanze per i contributi per il "wedding"" - Alberti

Il Sole - 24 Ore del 9.6.2022, p. 33 - "Contributo a wedding e intrattenimento: da oggi le domande" - Carucci F.G. Italia Oggi del 9.6.2022, p. 26 - "Wedding e ristoranti, aiuti al via" - Pagamici B.

Il Quotidiano del Commercialista del 22.2.2022 - "Contributi per il "wedding" con peggioramento del 30%" - Alberti

LAVORO SUBORDINATO

Apprendistato - Apprendistato di primo livello - Chiarimenti (circ. Min. Lavoro 6.6.2022 n. 12)

Con la circ. 6.6.2022 n. [12](#), il Ministero del Lavoro approfondisce l'istituto dell'apprendistato di primo livello ex [art. 43](#) del DLgs. 81/2015 e DM [12.10.2015](#), fornendo soluzioni interpretative e chiarimenti allo scopo di favorirne l'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale e lasciando inalterata la facoltà per le Regioni e Province autonome, per gli aspetti di propria competenza, di fissare ulteriori requisiti.

Apprendistato di primo livello

Il contratto di apprendistato di primo livello è rivolto a soggetti che hanno compiuto i 15 anni di età, sino al compimento dei 25 anni, iscritti e inseriti all'interno di un percorso scolastico e/o formativo, al fine di permettere il conseguimento di un titolo di studio della formazione secondaria di secondo grado tramite un percorso formativo "duale" che si realizza in parte presso un'istituzione formativa che eroga la "formazione esterna" e in parte presso un'impresa che eroga la "formazione interna".

Il contratto di apprendistato di primo livello può essere attivato:

- prima dell'avvio del percorso formativo, purché la persona risulti già iscritta al percorso formativo;
- contestualmente all'avvio del percorso formativo;
- *in itinere*, a percorso formativo avviato, purché sia garantita la durata minima contrattuale di 6 mesi e il rispetto dell'orario minimo.

È inoltre possibile l'assunzione di un apprendista da parte di un datore di lavoro con sede legale e/o operativa situata in una Regione diversa da quella dell'istituzione formativa.

Necessario per sottoscrivere un contratto di apprendistato è il:

- Protocollo formativo, che contiene compiti e responsabilità dell'istituzione formativa e dell'impresa;
- Piano Formativo Individuale (PFI), contenente il percorso formativo che l'apprendista svolge nell'ambito del contratto di apprendistato di primo livello;
- Dossier individuale, da compilare durante lo svolgimento e alla conclusione del periodo formativo in apprendistato.

Assunzione di familiari

Il Ministero del Lavoro precisa che è consentito ai familiari che svolgono attività non occasionale in favore del coniuge, parente o affine, la possibilità di instaurare rapporti di lavoro subordinato con contratto di apprendistato di primo livello (resta fermo l'onere della prova della subordinazione in capo al datore di lavoro).

Termine del periodo formativo

Il termine conclusivo del periodo formativo in apprendistato è rappresentato dalla pubblicazione degli esiti dell'esame finale sostenuto dall'apprendista.

A decorrere da tale termine è possibile:

- proseguire il contratto di apprendistato di primo livello come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- prorogare il contratto di apprendistato di primo livello;
- trasformare il contratto di apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante;
- recedere dal contratto di apprendistato di primo livello.

L'esito dell'esame dovrà essere comunicato al datore di lavoro tramite PEC dall'istituzione formativa nel più breve tempo possibile (non oltre 3 giorni dalla pubblicazione degli esiti dell'esame finale). Ciò consente l'eventuale proroga o trasformazione del contratto entro i 5 giorni previsti per la comunicazione obbligatoria.

Inoltre, ai fini della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro, considerato che alla stipula del contratto non è nota la data di pubblicazione degli esiti dell'esame finale, è possibile assumere, quale "data di fine del periodo formativo", il termine dell'anno scolastico/formativo.

Doppio ruolo studente/lavoratore

Nel contratto di apprendistato di primo livello l'apprendista assume il doppio status di studente/lavoratore, in

quanto effettua un percorso formativo integrato che si realizza:

- sia presso l'istituzione formativa;
- sia presso l'impresa.

Il doppio ruolo svolto dall'apprendista comporta:

- la corresponsione della retribuzione (e il versamento dei contributi) per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- il riconoscimento di tutte le tutele previste dalle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria;
- nessun obbligo retributivo per il datore di lavoro per le ore di formazione esterna, svolte nell'istituzione formativa;
- una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta per le ore di formazione interna, a carico del datore di lavoro.

Inoltre, la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro è a carico:

- del datore di lavoro per il periodo in cui l'apprendista lavora in impresa e per la sola parte in cui viene versata la contribuzione da parte del datore, nonché per il periodo di formazione interna svolto presso l'impresa;
- dell'istituzione formativa per i periodi in cui l'apprendista svolge formazione esterna, in qualità di studente.

art. 43 DLgs. 15.6.2015 n. 81

DM 12.10.2015 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

Circolare Min. Lavoro e politiche sociali 6.6.2022 n. 12

Il Quotidiano del Commercialista del 7.6.2022 - "Doppio ruolo di studente e lavoratore per l'apprendista di primo livello" - Silvestro

Italia Oggi del 7.6.2022, p. 32 - "Apprendistato senza confini" - Cirioli

Il Sole - 24 Ore del 7.6.2022, p. 32 - "Apprendistato di primo livello anche per il lavoro di familiari" - Falasca Guide Eutekne - Lavoro - "Apprendistato - Apprendistato di primo livello" - Mamone L.

PREVIDENZA

Contributi IVS artigiani e commercianti - Modalità di compilazione del quadro RR del modello REDDITI PF 2022 (circ. INPS 9.6.2022 n. 66)

La circ. INPS 9.6.2022 n. 66 riassume le modalità di compilazione del quadro RR del modello REDDITI PF 2022. Il quadro è preposto alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti da:

- artigiani e commercianti iscritti alle rispettive Gestioni previdenziali dell'INPS, per i contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale (sezione I del quadro RR);
- professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, in quanto privi di una specifica Cassa di previdenza o per i quali non sussista l'obbligo di iscrizione o di versamento alla Cassa professionale esistente (sezione II del quadro RR).

Base imponibile contributiva per le Gestioni artigiani e commercianti

Per gli artigiani e i commercianti concorrono alla formazione della base imponibile contributiva il totale dei redditi d'impresa conseguiti nel 2021, al netto delle eventuali perdite dei periodi d'imposta precedenti scomputate dal reddito dell'anno ([art. 3-bis](#) co. 1 del DL 384/92). Per la determinazione della base imponibile occorre, quindi, far riferimento nel modello REDDITI PF ai redditi indicati nei quadri RF, RG, RH e LM, integrati anche con quelli eventualmente derivanti dalla partecipazione a srl e dichiarati nel modello REDDITI SC, "rimanendo esclusi gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa".

I soci lavoratori di srl iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti considerano, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d'impresa, anche la parte del reddito d'impresa della società, corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, oppure la quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

Per i soci di cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'[art. 1](#) co. 3 della L. 142/2001, per i quali si applicano le disposizioni dell'[art. 1](#) co. 114 della L. 208/2015, la determinazione della base imponibile consiste nel reddito dichiarato nei righe da RC1 a RC3 - Redditi di lavoro dipendente e assimilati, in colonna 3, in presenza di codice "3" soci cooperative artigiane nella colonna

4.

Base imponibile contributiva per la Gestione separata

Per gli iscritti alla Gestione separata INPS, la base imponibile è rappresentata dalla totalità dei redditi di lavoro autonomo professionale dichiarati ai fini IRPEF compreso quello in forma associata e quello proveniente - se adottato dal professionista - dal regime di vantaggio o forfetario. I quadri di riferimento nel modello REDDITI PF sono, quindi, i quadri RE, RH e LM. Per i contributi alla Gestione separata dovuti sulle indennità percepite nel periodo d'imposta 2021 dai giudici onorari di pace e dai vice procuratori onorari si fa riferimento al rigo RL26 (come precisano le istruzioni al quadro RR, sezione II).

In caso di produzione di reddito da lavoro autonomo professionale con obbligo di contribuzione alla Gestione separata, la sezione II del quadro RR deve essere compilata anche nei casi in cui:

- il reddito sia negativo o non sia stato prodotto alcun reddito a seguito di eventi particolari;
- sul reddito da lavoro autonomo prodotto sia stato calcolato il contributo previdenziale obbligatorio in altra Gestione previdenziale o Cassa professionale autonoma (come "contribuzione soggettiva");
- sia stato raggiunto il massimale di reddito come parasubordinato, così che non sarà assoggettato a contribuzione il reddito derivante dall'attività professionale.

Esonero contributivo parziale

Nel quadro RR del modello REDDITI PF 2022 sono stati inseriti appositi campi in cui riportare i contributi oggetto dell'esonero contributivo parziale di cui all'art. 1 co. 20 -22-bis della L. [178/2020](#). I righe dedicati all'indicazione dell'importo oggetto dell'esonero sono:

- l'RR2/RR3, colonne 23 e 37, per gli artigiani e i commercianti;
- l'RR9, per i professionisti iscritti alla Gestione separata.

Le istruzioni alla compilazione del quadro RR indicano che, in sede di versamento dei contributi tramite modello F24, l'importo a debito può essere diminuito di quanto concesso a titolo di esonero, così come comunicato dall'INPS sul cassetto previdenziale.

Termini di versamento

Relativamente ai versamenti dei contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale per artigiani e commercianti e sul reddito di lavoro autonomo per i professionisti iscritti alla Gestione separata, operano i medesimi termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi ([art. 3-bis](#) co. 3-bis del DL 384/92 e [art. 18](#) co. 4 del DLgs. 241/97). Quindi, per il corrente anno, il versamento è effettuato entro:

- il 30.6.2022, oppure il 22.8.2022, con la maggiorazione dello 0,40%, per il saldo 2021 ed il primo acconto 2022;
- il 30.11.2022, per il secondo acconto 2022.

Resta ferma la possibilità di usufruire di eventuali proroghe dei versamenti che dovessero essere prossimamente disposte.

art. 10 co. 1 DLgs. 9.7.1997 n. 241

Circolare INPS 9.6.2022 n. 66

Il Quotidiano del Commercialista del 10.6.2022 - "Quadro RR con versamenti diminuiti dall'esonero contributivo" - Rivetti

Leggi in evidenza

FISCALE

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 30.5.2022 N. 184653

FISCALE

ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONI - MODELLO 730 - 730/2022 - Controlli preventivi sui modelli 730/2022 con rimborsi - Approvazione dei criteri per individuare gli elementi di incoerenza

L'art. 5 co. 3-bis del DLgs. 21.11.2014 n. 175 stabilisce che l'Agenzia della Entrate può effettuare controlli preventivi nel caso di presentazione del modello 730 direttamente da parte del contribuente, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che:

- presentano elementi di incoerenza rispetto a particolari criteri, determinati con provvedimento della stessa Agenzia;
- ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000,00 euro.

In attuazione di tale disposizione, con il presente provvedimento sono stati approvati i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli preventivi dei modelli 730/2022 che determinano un rimborso in capo al contribuente. L'Agenzia delle Entrate ha, in sostanza, confermato i criteri che erano stati approvati in relazione ai:

- modelli 730/2017 (cfr. provv. 9.6.2017 n. 108815);
- modelli 730/2018 (cfr. provv. 25.6.2018 n. 127084);
- modelli 730/2019 (cfr. provv. 19.6.2019 n. 207079);
- modelli 730/2020 (cfr. provv. 5.6.2020 n. 225347);
- modelli 730/2021 (cfr. provv. 24.5.2021 n. 125708).

Criteri per determinare gli elementi di incoerenza

Per identificare i suddetti elementi di incoerenza, viene stabilito che occorre individuare:

- lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle Certificazioni Uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente;
- oppure la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche.

È inoltre considerata quale elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2022 con esito a rimborso, la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

Svolgimento dell'attività di controllo

La suddetta attività di controllo preventiva può avvenire in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione del modello 730, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a tale termine.

Restano comunque fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

Erogazione del rimborso al contribuente

Al termine delle operazioni di controllo preventivo, l'Agenzia delle Entrate eroga il rimborso che risulta spettante non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione del modello 730, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Modelli 730 presentati mediante CAF e professionisti

Per effetto dell'art. 1 co. 4 del DLgs. 175/2014, la suddetta disciplina in materia di controlli preventivi si applica anche in relazione ai modelli 730 presentati:

- tramite i CAF e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale;
- a prescindere che si tratti di una dichiarazione precompilata (modificata o meno) o di una dichiarazione presentata secondo le modalità ordinarie.

Effetti ai fini dei conguagli

Se il modello 730/2022 è stato incluso nei controlli preventivi:

- l'Agenzia delle Entrate non rende disponibile il risultato contabile per l'effettuazione dei conguagli (modello 730-4) e ne informa il soggetto che ha prestato assistenza fiscale (professionista, CAF o sostituto d'imposta) o il contribuente in caso di presentazione diretta;
- il contribuente deve provvedere autonomamente al versamento del secondo o unico acconto relativo all'IRPEF e/o alla cedolare secca sulle locazioni, entro il 30 novembre, mediante il modello F24 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 12.3.2018 n. 4, § 7).

Modelli 730/2022 con l'INPS quale sostituto d'imposta

A partire dai modelli 730/2020, per effetto delle modifiche apportate dal provv. Agenzia delle Entrate 21.11.2019 n. 890659 al precedente provv. 12.3.2019 n. 58168, è stata disposta l'estensione all'INPS delle ordinarie procedure di ricezione dei modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, come avviene nei confronti degli altri sostituti d'imposta, anche quando il modello 730 sia stato presentato ad un CAF o professionista abilitato; in precedenza, infatti, in tali casi l'INPS riceveva i modelli 730-4 mediante l'utilizzo dei propri canali telematici.

A fini dei controlli preventivi, pertanto, le ordinarie procedure si estendono anche ai modelli 730/2022 presentati ad un CAF o professionista con l'INPS quale sostituto d'imposta.

Scadenze della settimana

12 giugno 2022, Domenica *

Pedaggi autostradali

Autotrasportatori - Termine finale, entro le ore 14.00, per la prenotazione della domanda telematica per il rimborso parziale dei pedaggi autostradali, in relazione all'anno 2021

13 giugno 2022, Lunedì

Imposte dirette

Alberghi, agriturismi e terme esistenti all'1.1.2012 - Inizio, dalle 12.00, per l'invio telematico al Ministero Turismo domande di credito d'imposta per interventi di riqualificazione, per costi sostenuti dall'1.1.2020 al 6.11.2021

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Secondo versamento per il periodo contabile maggio-giugno, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile gennaio-febbraio

14 giugno 2022, Martedì

IRPEF

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di febbraio, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

IVA

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di febbraio, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

15 giugno 2022, Mercoledì

Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni sulle movimentazioni di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro, eseguite nel secondo mese precedente

Imposte dirette

Imprese - Termine finale, entro le ore 12.00, per l'invio telematico al Ministero dello sviluppo economico delle istanze per la concessione del credito d'imposta per la costituzione o la trasformazione in "società benefit"

IRES, IRAP e IVA

Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro-loco in regime L. 398/91 - Annotazione nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati" dei proventi commerciali conseguiti nel mese precedente

Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR - Annotazione delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri IVA o nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati"

IRPEF

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di aprile, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive

CAF-dipendenti e professionisti - Termine per consegnare ai contribuenti la copia del modello 730/2022 elaborato e per inviare le dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate, in relazione ai modelli 730/2022 presentati entro il 31.5.2022

Sostituti d'imposta - Consegna ai contribuenti copia del modello 730/2022, invio dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate e consegna modelli 730-1 a un intermediario o in Posta, in relazione ai modelli 730/2022 presentati entro il 31.5.2022

IVA

Soggetti con partita IVA - Annotazione delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese

Soggetti con partita IVA - Annotazione riepilogativa, sul registro dei corrispettivi, degli scontrini o ricevute fiscali emesse nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di aprile, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Regime opzionale trimestrale - Regolarizzazione versamento del trimestre gennaio-marzo, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Regime trimestrale per "natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) - Regolarizzazione versamento del trimestre gennaio-marzo, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Registrazione del documento riepilogativo delle fatture emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, nell'ordine della loro numerazione

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse nel mese precedente relative a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente

Soggetti con partita IVA - Termine per emettere le fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture integrative in relazione alle fatture registrate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture relative alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

16 giugno 2022, Giovedì

Addizionale comunale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Addizionale del 10%

Soggetti del settore finanziario - Versamento relativo ai compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione

Addizionale regionale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Cedolare secca o IRPEF

Intermediari immobiliari che intervengono nel pagamento dei corrispettivi - Versamento ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dei contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti

Contributi INPS

Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, relativi al trimestre ottobre-dicembre dell'anno precedente

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Versamento dei contributi relativi al mese precedente

Contributo INPS ex L. 335/95

Associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi nel mese precedente - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente borse di studio o assegni per attività di ricerca, ovvero assegni per attività di tutoraggio - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente compensi a spedizionieri doganali - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Soggetti che nel mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

IMPI

Soggetti passivi - Termine per il versamento della prima rata dell'imposta dovuta per l'anno in corso sulle piattaforme marine destinate alla coltivazione di idrocarburi e site entro i limiti del mare territoriale

Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 10%

Datori di lavoro privati - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a incrementi di produttività del lavoro o a partecipazione agli utili

Imposta sostitutiva sui capital gain

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento dell'imposta applicata nel secondo mese precedente, in regime di "risparmio amministrato"

Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui capital gain

Banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente

Imposta sugli intrattenimenti

Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo - Versamento dell'imposta relativa alle attività svolte nel mese precedente

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento - Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui per gli apparecchi installati a maggio

Imposte dirette

Alberghi, agriturismi e terme esistenti all'1.1.2012 - Termine, entro le 12.00, per l'invio al Ministero Turismo delle domande di credito d'imposta per interventi di riqualificazione, per costi sostenuti dall'1.1.2020 al 6.11.2021

IMU

Enti non commerciali - Versamento del conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno precedente e della prima rata dell'imposta dovuta per l'anno in corso, pari al 50% dell'imposta corrisposta per l'anno precedente

Soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali - Termine per il versamento della prima rata dell'IMU dovuta per l'anno in corso (è possibile effettuare il versamento dell'imposta dovuta per tutto l'anno)

INAIL

Imprese - Termine finale, entro le ore 18.00, per compilare, tramite il sito dell'INAIL, le domande di contributo per la realizzazione di progetti di investimento per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

IRPEF

Banche, enti e società finanziari - Versamento della prima rata dell'acconto sulle ritenute relative agli interessi su conti correnti e depositi, pari al 45% delle ritenute complessivamente versate per il periodo d'imposta precedente

Condominio - Versamento delle ritenute alla fonte operate sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, salvo differimento se l'ammontare cumulativo non è di almeno 500,00 euro

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi)

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi pubblici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. I) del TUIR

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente

IRPEF e IRES

Banche e Poste - Versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese detraibili di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni

IVA

Corrieri espressi e altri operatori economici - Validazione della dichiarazione precompilata dall'ADM per il mese precedente relativa alle importazioni di beni in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari che rimangono nel regime dei c.d. "contribuenti minimi" - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente

Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 marzo - Versamento della quarta rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti con partita IVA in regime mensile - Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito

Soggetti con partita IVA in regime mensile che affidano la tenuta della contabilità a terzi con comunicazione all'Ufficio delle Entrate - Liquidazione e versamento dell'IVA del mese precedente, facendo riferimento al secondo mese precedente

Tobin tax

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento per le operazioni su strumenti finanziari derivati e ad alta frequenza, effettuate nel mese precedente

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento relativo ai trasferimenti e alle operazioni ad alta frequenza, effettuati nel mese precedente

Altre scadenze

20 giugno 2022, Lunedì

Contributo CONAI

Produttori e importatori - Liquidazione del contributo dovuto e invio telematico delle dichiarazioni al CONAI per il mese precedente

Imposte dirette

Imprese del settore creativo - Termine iniziale, dalle ore 10.00, per la compilazione sul sito di Invitalia delle domande di agevolazioni per investimenti volti alla creazione e allo sviluppo delle imprese

Imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva - Termine finale per la presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di concessione del contributo a fondo perduto a causa del COVID-19

Soggetti che svolgono attività di discoteche, sale da ballo, night e simili - Termine finale per la presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di concessione contributo a fondo perduto a causa del COVID-19

23 giugno 2022, Giovedì

Imprese agricole - Termine, entro le ore 17.00, per presentare al Ministero dello sviluppo economico, mediante PEC, l'apposita istanza per la concessione di un contributo per investimenti in beni strumentali nuovi

Imprese operanti nei settori wedding, intrattenimento, organizzazione di cerimonie e HO.RE.CA - Presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di concessione del contributo a fondo perduto a causa del COVID-19

25 giugno 2022, Sabato *

Contributi ENPAIA

Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia

IVA

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie - Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di maggio, in via obbligatoria o facoltativa

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di maggio hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale - Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi ad aprile e maggio

* **Avvertenza:** L'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011) ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".